

Copia

Sentenza n. 271/2017 pubbl. il 08/03/2017

RG n. 139/2011

Repert. n. 445/2017 del 09/03/2017

COMUNE DI MISILMERI	
★	14 APR. 2017 ★
PROT. N. <u>18330</u>	CAT. _____
FASC. _____	RISP. _____

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE

in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Sara Marino, all'udienza del 08/03/2017 ha pronunciato, dandone lettura in udienza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 139 del registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2011

TRA

CAVALLARO IGNAZIO (CVLGNZ73L17L916P) e **MARVILLI PATRIZIA** (MRVPRZ77E51G273A) nella qualità di genitori esercenti la potestà sulla minore Cavallaro Miriam, rappresentati e difesi dall'Avv. Roberto Ficili e dall'Avv. Michele Tolve ed elettivamente domiciliati in Termini Imerese, via Garibaldi n. 33 presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Lanza

parte attrice

E

COMUNE DI MISILMERI, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Santo Spagnolo ed elettivamente domiciliato in Termini Imerese, Piazza Duomo, n. 1 presso lo studio dell'Avv. Stefano Scimeca

parte convenuta

OGGETTO: Risarcimento danni

CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale dell'udienza odierna

MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO

1) In data 06/08/2006 la minore Cavallaro Miriam di anni sei, mentre percorreva in bicicletta la via P8 del Comune di Misilmeri, cadeva improvvisamente in un'ampia voragine di circa tre metri ubicata a margine della carreggiata, adibita a canale di scolo delle acque ed interamente coperta da sterpaglie.

Ciò è stato acclarato dalle dichiarazioni dei testi escussi, sulla cui attendibilità non vi è alcun motivo per dubitare; il testimone Sardina Antonino ha, in particolare, riferito che quella mattina era andato a fare un giro in bicicletta insieme all'amico Cavallaro Ignazio ed alla di lui



figlia Miriam; che ad un certo punto, mentre percorrevano la via P8 del Comune di Misilmeri, la minore, che li precedeva, cascava all'interno di una profonda buca coperta dall'erba e non visibile.

L'altro teste Rizzolo Giovanni ha riferito di abitare nelle vicinanze del luogo in cui avvenne il sinistro e di essersi accorto quel giorno che una bambina era caduta nel canale e che due uomini stavano cercando di tirarla fuori; che offrì, pertanto, il suo contributo, mettendo loro a disposizione una scala al fine di sollevare la bambina, la quale presentava lesioni al viso e veniva pertanto condotta al pronto soccorso.

Alla luce delle chiare e concordanti deposizioni dei testi nonché della documentazione fotografica versata in atti, non vi è dubbio sulla ricostruzione del fatto storico denunciato da parte attrice.

2) Quanto alla responsabilità dell'ente comunale, è d'uopo fare alcune precisazioni in punto di diritto.

La giurisprudenza di merito e di legittimità si è per lungo tempo espressa, in modo univoco, ritenendo che colui il quale intende far valere la responsabilità extra-contrattuale della pubblica amministrazione per danni conseguenti alla difettosa manutenzione di strade aperte al pubblico deve dimostrare che l'evento dannoso sia eziologicamente ricollegabile ad un'insidia o trabocchetto, cioè ad una situazione di fatto che rappresenti un pericolo occulto – obiettivamente non visibile e soggettivamente non prevedibile – per l'utente che fa ragionevole affidamento alla sua apparente regolarità.

In base a tale orientamento, spetta al danneggiato provare l'esistenza di un'insidia oggettivamente non visibile e soggettivamente non prevedibile, con la conseguenza che se la prova viene fornita, la pubblica amministrazione è tenuta al risarcimento, salvo che a sua volta dimostri di non aver potuto rimuovere - adottando le misure idonee - la situazione di pericolo (cfr., in tal senso, C. Cost. sent. n. 156/99).

Nei più recenti assesti della giurisprudenza di legittimità tale orientamento ha, però, trovato un ripensamento - ritenuto condivisibile da questo giudice - che ha portato a ritenere applicabile, anche in relazione ai beni di uso generale, il disposto di cui all'art. 2051 c.c. (cfr. Cass. n. 3651/2006, 19653/2004, n. 298 e 488/2003, Cass. 5445/2006).

In particolare, si è osservato come gli indici generalmente utilizzati per escludere l'applicazione dell'art. 2051 c.c. - demanialità o patrimonialità del bene, l'essere adibito ad uso generale e diretto e la sua notevole estensione - non sono effettivamente idonei a determinare,



di per sé, l'esclusione dall'operatività dell'art. 2051 c.c., ma implicano che nell'applicazione di tale norma deve distinguersi tra situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze del bene demaniale o patrimoniale e di quelle che invece possono originarsi da comportamenti riferibili ad utenti ovvero ad una repentina o imprevedibile alterazione dello stato della cosa.

Mentre con riferimento alle prime situazioni l'uso generalizzato e l'estensione della res costituiscono dati in via generale irrilevanti in ordine al concreto atteggiarsi della responsabilità del custode, per quelle del secondo tipo dovrà configurarsi il fortuito tutte le volte che l'evento dannoso presenti i caratteri dell'imprevedibilità e inevitabilità.

Secondo quanto affermato dalla Corte di Cassazione con la citata sentenza n. 3651 del 2006, la norma dell'art. 2051 c.c. contempla quali unici presupposti applicativi la custodia e la derivazione del danno dalla cosa.

La custodia consiste nel potere di effettiva disponibilità e controllo della cosa, potere che deve essere effettivo (v. Cass., 23 ottobre 1990, n. 10277; Cass., 25 novembre 1988, n. 6340) e può corrispondere ad una situazione anche di mero fatto; la derivazione del danno dalla cosa consiste nella dimostrazione che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta o assunta dalla cosa (Cass., 13 febbraio 2002, n. 2075; Cass., 16 febbraio 2001, n. 2331)

Raggiunta tale prova, spetta al custode fornire la prova liberatoria (Cass., 1 ottobre 2004, n. 19653), ovvero di aver adottato, in relazione alle condizioni della cosa e alla sua funzione, tutte le misure idonee ad evitare il danno, che si è ciononostante verificato per un evento non prevedibile né superabile con la diligenza normalmente adeguata in relazione alla natura della cosa, alla sua funzione e alle circostanze del caso concreto (v. Cass., 24 maggio 1997, n. 4632).

Il fortuito può considerarsi, pertanto, integrato nell'ipotesi in cui evitare il danno avrebbe richiesto l'impiego di mezzi di entità non già meramente considerevole (Cass., 4 giugno 2004, n. 10649; Cass., 10 ottobre 1997, n. 9876) bensì straordinari (Cass., 5 luglio 1991, n. 7411).

Nel caso di specie, alla luce dei principi di diritto sopra esposti, deve affermarsi la responsabilità del Comune convenuto, in considerazione delle seguenti circostanze:

- il Comune di Misilmeri è proprietario della strada pubblica P8, sulla quale circolava a bordo della sua bicicletta la minore Cavallaro Miriam, e, come tale, era tenuto ad evitare il verificarsi di situazioni di pericolo per gli utenti della strada;



- il sinistro è stato determinato dalla presenza sul margine della carreggiata di un canale di scolo delle acque, profondo circa tre metri; tale canale non era assolutamente segnalato e rappresentava una insidia alquanto pericolosa, in quanto era completamente ricoperto di erba e non era, perciò, visibile agli utenti della strada;

- nessuna prova è stata fornita dal Comune al fine di ritenere sussistente l'ipotesi del caso fortuito, non essendo stato dimostrato l'espletamento della normale attività di vigilanza e di manutenzione, esigibile in relazione alle caratteristiche della via ed alla situazione pericolosa che la stessa presentava.

La tesi della difesa del Comune secondo cui l'ente pubblico, non essendo proprietario del canale di scolo e delle aree poste ai margini della carreggiata stradale, non era tenuto ad esercitare alcun obbligo di vigilanza, né di manutenzione, non è condivisibile.

Ed invero, gli enti pubblici che hanno la gestione e l'obbligo di manutenzione delle strade, pur non essendo tenuti a realizzare, in ogni caso, tutte le strutture accessorie ad esse (quali ad es. canali di scolo delle acque, reti di protezione per caduta massi ecc.), ne' tutte le misure cautelari (muretti laterali, guardrails, segnalazioni luminose ai bordi stradali ecc.), hanno comunque l'obbligo di adottare tali misure qualora le caratteristiche della strada siano tali da comportare un pericolo non visibile, né prevedibile (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10247 del 16/10/1998).

Ed ancora *"In materia di responsabilità ex art. 2051 cod. civ., la custodia esercitata dal proprietario o gestore della strada non è limitata alla sola carreggiata, ma si estende anche agli elementi accessori o pertinenze, ivi comprese eventuali barriere laterali con funzione di contenimento e protezione della sede stradale"* (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9547 del 12/05/2015).

Nella fattispecie, stante le caratteristiche dei luoghi (la vastità e profondità del canale di scolo nonché la presenza di vegetazione), il Comune, in virtù dell'obbligo di custodia, aveva il dovere di segnalare quantomeno la presenza del canale ovvero di porre delle barriere di protezione ai margini della carreggiata al fine di impedire la caduta, come in questo caso, di soggetti che circolavano per la via pubblica.

In virtù di quanto evidenziato, ne deriva che parte attrice ha diritto ad ottenere dal Comune di Misilmeri il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale sofferto dalla minore in conseguenza del sinistro.



Non è configurabile alcun concorso di colpa da parte della danneggiata, stante che il fossato era del tutto nascosto sicché non era prevedibile, né evitabile, anche con l'uso della normale diligenza.

Conseguentemente, nessun conflitto di interessi sussiste tra la posizione dei genitori della minore e la minore medesima, come invece evidenziato dal Comune.

3) Per quanto ora riguarda il *quantum debeatur*, devono farsi, in esito alla pronunzia della Suprema Corte n. 26972 del 11 novembre 2008 (da cui non si può prescindere in questa sede), alcune puntualizzazioni in punto di diritto:

- il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale;
- il pregiudizio in questione può essere composto da danni patrimoniali (connotati da rilevanza economica) e danni non patrimoniali (privi di detta rilevanza);
- il danno non patrimoniale va risarcito integralmente, ma senza duplicazioni, ovvero il risarcimento del danno alla persona deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre;
- il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno "E' compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione;
- accantonata la figura del danno morale soggettivo, la sofferenza morale, senza ulteriori connotazioni di termini di durata, integra un pregiudizio non patrimoniale; deve tuttavia trattarsi di sofferenza soggettiva in sé considerata, non come componente di più complesso pregiudizio non patrimoniale. Ricorre il primo caso ove sia allegato il turbamento dell'animo ed il *pretium doloris*, senza lamentare degenerazioni patologiche della sofferenza. Ove siano, invece, dedotte siffatte conseguenze, si rientra nell'area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente;
- determina quindi duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale inteso nei termini sopraindicati, sovente liquidato in percentuale (da un terzo alla metà) del primo. Esclusa la praticabilità di tale operazione, dovrà il giudice, qualora si avvalga delle note tabelle, procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza;



- è onere della parte allegare e provare tutti quegli elementi che in concreto consentono di determinare l'esatta portata della sofferenza (fisica e morale) subita, sebbene sia consentito il ricorso alle presunzioni;

- nell'ipotesi di reato vanno risarciti tutti i pregiudizi di natura non patrimoniale, tra cui il danno biologico inteso quale "lesione della integrità psico-fisica della persona che incide negativamente sulle attività quotidiane e sulle dinamiche relazionali della vita del danneggiato" (v. art. 138 D.Lg. 7.09.2005 n. 209) ed il danno morale inteso quale "sofferenza soggettiva causata dal reato" (cfr. Cass. civ. sez. un. 11.11.2008 n.26972).

4) Orbene, nella fattispecie, il CTU dott. Giacomo Macucci ha evidenziato - con relazione coerente e lineare, le cui argomentazioni e conclusioni risultano pienamente condivisibili:

- che la minore Cavallaro Miriam, a seguito dell'incidente occorso, ha riportato le seguenti lesioni: trauma cranio-facciale, ematoma alla regione frontale, abrasioni in varie parti del corpo ed infrazione delle ossa del naso;

- che la minore è andata incontro ad un periodo di inabilità temporanea parziale al 75% di 20 giorni, al 50% di 10 giorni ed al 25% di dieci giorni;

- che i citati postumi le hanno, inoltre, comportato una invalidità permanente non più emendabile pari al 6%.

Per quanto attiene alla quantificazione del danno l'orientamento recente del Supremo Collegio ha osservato come le Tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psicofisica del Tribunale di Milano costituiscono valido e necessario criterio di riferimento ai fini della liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c., laddove la fattispecie concreta non presenti circostanze che richiedano la relativa variazione in aumento o in diminuzione.

I relativi parametri sono dunque da individuarsi quali criteri di riferimento per la liquidazione del danno non patrimoniale o, quantomeno, quali criteri di riscontro e verifica della liquidazione, di ammontare inferiore, a cui il giudice sia diversamente pervenuto, con la conseguenza che deve darsi conto delle ragioni della preferenza assegnata ad una liquidazione che, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, risulti sproporzionata rispetto a quella ottenuta con l'adozione dei parametri esibiti dalle tabelle di Milano (cfr. Cass. n. 17879/11; Cass. n. 14402/11).

Non è condivisibile la tesi del convenuto in merito all'applicazione analogica dei criteri di liquidazione del danno biologico previsti dall'art. 139 cod. ass., per il caso di danni derivanti



da sinistri stradali, atteso che detti criteri “costituiscono oggetto di una previsione eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione analogica nel caso di danni non derivanti da sinistri stradali” (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12408 del 07/06/2011).

Le tabelle del Tribunale di Milano propongono una liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente a “lesione permanente dell’integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale”, sia nei suoi risvolti anatomico-funzionali e relazionali medi (c.d. danno biologico “standard”) che particolari (c.d. personalizzazione) nonché del danno non patrimoniale conseguente in termini di “dolore” e “sofferenza soggettiva” (c.d. danno morale), pregiudizi liquidati separatamente sino al 2008.

Le Tabelle del Tribunale di Milano individuano il nuovo valore del c.d. “punto” (relativo alla sola componente di danno non patrimoniale anatomico-funzionale, c.d. danno biologico permanente), aumentato di una percentuale ponderata, in riferimento al valore di liquidazione “medio” della componente di danno non patrimoniale relativa alla “sofferenza soggettiva” nonché prevedendo percentuali massime di aumento da utilizzarsi in via di personalizzazione.

Sono stati, altresì, rivisitati i valori liquidati a titolo di danno biologico e morale temporaneo proponendo una liquidazione congiunta dell’intero danno non patrimoniale “temporaneo” derivante da lesione alla persona. Per il risarcimento del danno non patrimoniale “temporaneo” complessivo corrispondente ad un giorno di invalidità temporanea al 100% è proposta una forbice di valori monetari da un minimo di € 96,00 ad un massimo di € 144,00.

Applicando le tabelle milanesi (rielaborate fino al 2014), il danno va liquidato nel modo che segue:

Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2014	
del danneggiato alla data del sinistro	6
percentuale di invalidità permanente	
importo base danno non patrimoniale	€ 2.00
importo base I.T.T.	€ 9
giorni di invalidità temporanea totale	
giorni di invalidità temporanea parziale al 7	
giorni di invalidità temporanea parziale al 5	
giorni di invalidità temporanea parziale al 2	
importo risarcibile	€ 11.74
giorni di invalidità temporanea parziale al 75%	€ 1.44
giorni di invalidità temporanea parziale al 50%	€ 48
giorni di invalidità temporanea parziale al 25%	€ 24
importo danno biologico temporaneo	€ 2.16



Al fine di personalizzare il danno permanente subito dalla minore, che ha riportato dei postumi che hanno inciso sulla qualità della vita (nello specifico, la minore aveva appena sei anni al momento del sinistro ed ha subito un trauma in conseguenza della caduta, come constatato dal ctu il quale ha diagnosticato “*una labilità emotiva reattiva della minore alla rievocazione del fatto*”; peraltro, le lesioni si sono concentrate sul viso e sul naso, ovvero in una parte sensibile ed importante del corpo umano; si ritiene, pertanto, di aumentare l'importo del danno biologico permanente del 20% e, dunque, di riconoscere la somma complessiva di € 14.043,6.

Va, infine, riconosciuta a parte attrice la somma di € 1.045,00 per le spese mediche sostenute, di cui risulta adeguata documentazione e che sono state ritenute congrue dal ctu.

Nel complesso la somma liquidata ammonta, in valuta attuale, ad € 17.248,6 (14.043,6 + 2.160,00 + 1.045,00).

Sull'importo complessivo compete dalla data del commesso illecito (e sino alla data di pubblicazione della presente sentenza) la rivalutazione monetaria, da calcolarsi secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al fine di liquidare effettivamente, quale danno emergente, il valore del bene perduto, adeguando cioè la prestazione all'effettivo valore da reintegrare.

Oltre all'integrazione del patrimonio così ottenuto, la giurisprudenza ha riconosciuto dovuto al danneggiato anche il danno derivante dal tempestivo mancato godimento dell'equivalente in denaro del danno risarcito, da quantificare con lo strumento del tasso legale scelto in questi ultimi anni dal legislatore per la liquidazione degli interessi moratori ex art. 1224 c.c. (cfr. Cass. S.U. n. 1772/1995). Sulla scorta dell'insegnamento della Suprema Corte si ritiene che la percentuale degli interessi non possa essere applicata sulla complessiva somma già rivalutata, ma che occorra effettuare un calcolo periodico, con decorrenza dalla data del fatto, sulla somma capitale così come più sopra globalmente calcolata, come progressivamente ed annualmente rivalutata, apparendo la periodicità coerente con la variabilità degli indici ISTAT. Orbene, devalutando allora l'importo sopra indicato al momento del fatto si ottiene la somma di € 14.972,74, sulla quale, applicandosi gli interessi e la rivalutazione come sopra indicato, si perviene alla somma di € 20.309,21 in valori attuali.

A partire dalla data della sentenza, gli interessi sul totale appena indicato proseguono al tasso legale fino al saldo.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate nella misura di € 3.655,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.p.A. come per legge, avuto riguardo ai criteri di cui al D.M. 55/14 entrato



in vigore prima del completamento dell'attività difensiva ed applicati importi tra il minimo ed il medio tabellare, considerata la semplicità del procedimento e delle questioni trattate. Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vanno poste a carico del convenuto.

P.Q.M.

Il Tribunale di Termini Imerese, Sezione civile, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, così provvede:

1) condanna il Comune di Misilmeri, in persona del Sindaco pro tempore, a pagare a Cavallaro Ignazio e Marvilli Patrizia, nella qualità di genitori esercenti la potestà sulla minore Cavallaro Miriam, per le ragioni di cui in parte motiva, la somma di € 20.309,21 (ventimilatrecentonove/ventuno), oltre interessi legali decorrenti dalla data di questa decisione fino al saldo.

2) condanna il Comune di Misilmeri, in persona del Sindaco pro tempore, alla refusione delle spese del giudizio sostenute da parte attrice, che liquida nella misura di € 3.655,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.p.A. come per legge.

3) pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico di parte convenuta.

Così deciso in Termini Imerese, in data 08 marzo 2017.

Il Giudice

Sara Marino

Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. *Sara Marino*, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.





APPOSITA SULLA RICHIESTA

APR 06 2017
13:40

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti, di

mettere ad esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza, ed a tutti

gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

Spedizione esecutiva all'originale che si rilascia a richiesta dell'Avv. Roberto

Fiora nell'interesse di Levialdo Agnello e Clelia Polina

Termini Imese II

06 APR. 2017



Il Cancelliere

F.f.

Il Direttore Amministrativo
Dr. GIUSEPPE CRO



06 APR. 2017

Per guller h ca Termini Imerese

[Handwritten signature]



Avv. Roberto Ficili

RELATA DI NOTIFICA A MEZZO DEL SERVIZIO POSTALE - ex art. 1 L. 21.01.94, n. 53 - Cron. n. 33.2017.
to sottoscritto Avv. Roberto Ficili, del Foro di Marsala, in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Marsala n. 297 del 25.9.06, su procura dei coniugi Ignazio Cavallaro e Patrizia Marilli, n.q., hc notificato la sentenza con spedizione esecutiva che precede, per ogni effetto di legge e perché ne abbia legale conoscenza, inviandone copia conforme al Comune di Misilmeri, in persona del suo Sindaco e legate r.p.t., con sede a Misilmeri (PA9 - 90036 - nella Piazza Comitato 1860 n. 26, mediante il servizio postale con piego raccomandato A.R. n. 76529034601-0 spedito dall'Ufficio Postale di Alcamo in data corrispondente a quello del timbro postale.

Si richiede l'apposizione del timbro postale per data certa.
Documento unico formato da n. 12 fogli (pagine 12 compresa la presente)
Alcamo, 10/4/2017
Avv. Roberto Ficili



Ficili & Associati
Avv. Roberto Ficili - Avv. Maria Aurora Triolo

Buon giorno,

in allegato si trasmettono quattro pareri firmati digitalmente dal Collegio dei Revisori.

Cordiali saluti

Roberto Rispoli

Roberto
Cavallaro

COMUNE DI MISILMERI (Provincia di Palermo)

COLLEGIO DEI REVISORI

Oggetto: Parere su proposta di deliberazione “ Riconoscimento debito fuori bilancio di cui all’articolo 194, comma 1, lett. a), del TUEL 267/2000, formatosi in seguito alla sentenza n. 271/2017 emessa dal Tribunale di Termini Imerese nel giudizio Cavallaro Ignazio e Marvilli Patrizia c/Comune di Misilmeri”

IL COLLEGIO DEI REVISORI

PREMESSO

Che in data 8 giugno 2017 il responsabile dell’Area I – Dott. Antonino Cutrona ha inoltrato via PEC la proposta di deliberazione da sottoporre all’esame del Consiglio Comunale avente ad oggetto “Riconoscimento debito fuori bilancio di cui all’articolo 194, comma 1, lett. a), del TUEL 267/2000, formatosi in seguito alla sentenza n. 271/2017 emessa dal Tribunale di Termini Imerese nel giudizio Cavallaro Ignazio e Marvilli Patrizia c/Comune di Misilmeri”

ESAMINATE

La proposta di deliberazione di Consiglio Comunale presentata dall’Area I Affari Generali e istituzionali ;

La sentenza n.271/2017 emessa dal Tribunale di Termini Imerese

PRESO ATTO

Che l’articolo 194 del D.Lgs 267/2000 dispone che con deliberazione consiliare gli Enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti dalle fattispecie previste nel medesimo articolo;

Che ad oggi non risulta ancora approvato da parte dell’organo consiliare il bilancio di previsione 2017/2019;

Che il d.lgs. 10 agosto 2014, n.126, ha sostituito l’art. 163 del d.lgs.267/2000 (TUEL) che, nel testo modificato - per le parti che interessano - così espressamente dispone:

(Esercizio provvisorio e gestione provvisoria)

1. Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. (Omissis)

2. (omissis) Nel corso della gestione provvisoria l'ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni già

assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.

Che alla luce di ciò è possibile disporre pagamenti per “le obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi” durante l’esercizio provvisorio, che per tali specifici atti tale evenienza deve avvenire tramite l’adozione del necessario provvedimento formale di riconoscimento del debito. Per le sentenze esecutive, di cui alla lett. a) dell’art 194 del TUEL, (relativo al riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio),

Che la Corte dei Conti Sezione di controllo per la Regione siciliana (Deliberazione n.18 /2016/PAR), si è espressa in merito “alla necessità che il pagamento avvenga in conseguenza di una preventiva e tempestiva deliberazione consiliare finalizzata, in particolare, a ricondurre l’obbligazione nell’ambito della contabilità dell’ente, ad individuarne le risorse per farvi fronte, ad accertare la riconducibilità del debito alla fattispecie tassativamente individuata dalla legge, anche al fine di evidenziare eventuali responsabilità.”

Che in base agli elementi forniti dall’Area 1, è stata accertata l’esistenza del debito fuori bilancio di che trattasi relativamente alla spesa riconducibile, ai sensi dell’articolo 194 comma 1 lettera a) derivante da sentenza esecutiva e, precisamente

Euro 20.309,21 per risarcimento danni nei confronti dei Signori Cavallaro Ignazio e Marvilli Patrizia, nella qualità di genitori esercenti la potestà sulla minore Cavallaro Miriam

Euro 3.655,00 oltre spese generali IVA e CpA ;

Che le risorse sono state previste nel bilancio di previsione 2017/2019 codice intervento 101103

Tutto ciò premesso

VISTI

I pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dai responsabili dell’area

SI ESPRIME – parere favorevole all’approvazione del debito fuori bilancio di che trattasi.

ricorda, che l’obbligazione al pagamento deve essere assolta il più tempestivamente possibile al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell’Ente;

invita l’Ente a trasmettere, in virtù di quanto previsto dall’art. 23, comma 5°, della legge 289/2002, il provvedimento di riconoscimento di debito fuori bilancio alla Procura Regionale della Corte dei Conti;

Msilmeri 23 giugno 2017

IL COLLEGIO DEI REVISORI



Utente: Antonino Cutrona

Area organizzativa:
082048 (c_f246)

Versione: 4.14.0

Ufficio: Affari generali ed
istituzionali (+)

Registro:

[Aiuto](#) [Home](#)
[Uscita](#)Ruolo: operatore (+)[Protocollo](#)[Ricerca](#)[Assegnazioni](#)[Registri](#)[Rubriche](#)[Posta](#)[Fascicoli](#)[Utenti](#)[Torna all'elenco](#)**Data:** 23/06/2017 00:00**Mittente:** Per conto di: gloria.dalleo@pec.commercialistipa.it**Destinatario:** affarigenerali@pec.comune.misilmeri.pa.it**Oggetto:** POSTA CERTIFICATA: richiesta informazioni riconoscimento debito fuori bilancio cavallaro Ignazio e Marvilli
Patrizia c/Comune di Misilmeri

in riferimento al riconoscimento del debito fuori bilancio di cui
all'oggetto si chiede di fornire copia del contratto di assicurazione
con la compagnia assicuratrice "Faro Assicurazioni".
Si ringrazia e si porgono distinti saluti
Il Presidente del Collegio dei Revisori

N. Allegati

- 1 [Corpo Messaggio txt](#)
- 2 [Corpo Messaggio html](#)
- 3 [messaggio-originale.eml](#)

Leggi Messaggio

Da: Antonino Cutrona <affarigenerali@pec.comune.misilmeri.pa.it>

A: gloria.dalleo@pec.commercialistipa.it

CC:

Ricevuto il: 26/06/2017 09:12 AM

Oggetto: Re: POSTA CERTIFICATA: richiesta informazioni riconoscimento debito fuori bilancio cavallaro Ignazio e Marvilli Patrizia c/Comune di Misilmeri

Priorità: normale

[Polizza Faro Assicurazioni.pdf\(1365716\)](#)

- [Azioni](#) ▼

[Cancella](#) [Segna come: Da leggere](#) [Sposta in: INBOXDELETED](#)
[ITEMSDRAFTSRECEIPTSENT ITEMS](#)

In allegato si trasmette la copia del contratto di assicurazione stipulato a suo tempo con la Compagnia assicuratrice Faro Assicurazioni. Distinti saluti

Leggi Messaggio

Da: posta-certificata@pec.aruba.it

A: affarigenerali@pec.comune.misilmeri.pa.it

CC:

Ricevuto il: 26/06/2017 09:12 AM

Oggetto: CONSEGNA: Re: POSTA CERTIFICATA: richiesta informazioni riconoscimento debito fuori bilancio cavallaro Ignazio e Marvilli Patrizia c/Comune di Misilmeri

Priorità: normale

[dati-cert.xml\(946\)](#)

[postacert.eml\(2103388\)](#)

[smime.p7s\(3317\)](#)

- [Mostra Certificato](#)

- [Azioni](#) ▼

[Cancella Segna come: Da leggere Sposta in: DELETED ITEMS DRAFTS RECEIPT SENT ITEMS](#)

-- Ricevuta di avvenuta consegna del messaggio indirizzato a gloria.dalleo@pec.commercialistipa.it "posta certificata" -- Il giorno 26/06/2017 alle ore 09:12:31 (+0200) il messaggio con Oggetto "Re: POSTA CERTIFICATA: richiesta informazioni riconoscimento debito fuori bilancio cavallaro Ignazio e Marvilli Patrizia c/Comune di Misilmeri" inviato da "affarigenerali@pec.comune.misilmeri.pa.it" ed indirizzato a "gloria.dalleo@pec.commercialistipa.it" è stato correttamente consegnato al destinatario. Identificativo del messaggio: F3E6FDDB-B84B-5A77-C237-1A5ED2EB5E17@telecompost.it Il messaggio originale è incluso in allegato, per aprirlo cliccare sul file "postacert.eml" (nella webmail o in alcuni client di posta l'allegato potrebbe avere come nome l'oggetto del messaggio originale). L'allegato dati-cert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione. NOTA La presenza o meno del messaggio originale, come allegato della ricevuta di consegna (file postacert.eml), dipende dal tipo di ricevuta di consegna che è stato scelto di ricevere, secondo la seguente casistica: - Ricevuta di consegna completa (Default): il messaggio originale completo è allegato alla ricevuta di consegna. - Ricevuta di consegna breve: il messaggio originale è allegato alla ricevuta di consegna ma eventuali allegati presenti al suo interno verranno sostituiti con i rispettivi hash. - Ricevuta di consegna sintetica: il messaggio originale non verrà allegato nella ricevuta di consegna. Per maggiori dettagli consultare: <http://kb.aruba.it/KB/a701/ricevuta-di-avvenuta-consegna.aspx?KBSearchID=1358305>

Leggi Messaggio

Da: Antonino Cutrona <affarigenerali@pec.comune.misilmeri.pa.it>

A: gloria.dalleo@pec.commercialistipa.it

CC:

Ricevuto il: 08/06/2017 01:56 PM

Oggetto: proposte di riconoscimento debiti fuori bilancio. Richiesta parere.

Priorità: normale

[DFB Cavallaro.pdf\(254423\)](#)

[DFB ex Sindaco Badami.pdf\(419253\)](#)

[DFB Ingrassia.pdf\(354798\)](#)

[DFB MONDIALPOL SECURITY.pdf\(593851\)](#)

- [Azioni](#) ▼

[Cancella](#) [Segna come:](#) [Da leggere](#) [Sposta in:](#) [INBOX](#) [DELETED ITEMS](#) [DRAFTS](#) [RECEIPTS](#) [SENT ITEMS](#)

Ai fini dell'espressione del parere di competenza del Collegio dei Revisori dei Conti, in allegato alla presente, si inoltrano n. quattro proposte di deliberazione consiliari. Distinti saluti.